

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 21 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Alba Iulia — Romania) — SC Mora IPR SRL/Direcția Generală a Finanțelor Publice Sibiu, Direcția Județeană pentru Accize și Operațiuni Vamale Sibiu

(Causa C-79/12) ⁽¹⁾

(Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 211 — Pagamento differito dell'IVA all'importazione)

(2013/C 114/28)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Alba Iulia

Parti

Ricorrente: SC Mora IPR SRL

Convenute: Direcția Generală a Finanțelor Publice Sibiu, Direcția Județeană pentru Accize și Operațiuni Vamale Sibiu

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Curtea de Apel Alba Iulia — Interpretazione dell'articolo 211 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Interpretazione degli articoli 26, paragrafo 2, 28, 30 e 107 TFUE — Diritto degli Stati membri di autorizzare la dilazione di pagamento dell'IVA all'importazione — Ammissibilità di una normativa nazionale che impone la condizione dell'ottenimento di un certificato di dilazione del pagamento, non prevista dalla direttiva — Modifiche legislative in successione che esentano dal pagamento dell'IVA all'importazione solamente alcuni dei soggetti passivi — Discriminazione — Violazione del divieto di dazi doganali all'importazione

Dispositivo

L'articolo 211 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che non osta all'applicazione di una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto della causa principale, che subordina il pagamento differito dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sui beni importati all'ottenimento di un certificato che non è richiesto a norma di tale direttiva, purché le condizioni per ottenere un siffatto certificato rispettino il principio della neutralità fiscale, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

⁽¹⁾ GU C 126 del 28.4.2012.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt Köln-Nord/Wolfram Becker

(Causa C-104/12) ⁽¹⁾

(Sesta direttiva IVA — Articolo 17, paragrafo 2, lettera a) — Diritto alla detrazione dell'imposta assolta a monte — Necessaria sussistenza di un nesso diretto e immediato tra l'operazione a monte e l'operazione tassata a valle — Criterio di determinazione di tale nesso — Servizi forensi forniti nell'ambito di un procedimento penale per corruzione a carico dell'amministratore e del socio principale di una società a responsabilità limitata)

(2013/C 114/29)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Finanzamt Köln-Nord

Resistente: Wolfram Becker

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione degli articoli 17, paragrafo 2, lettera a), e 22, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 77/388/CE: Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Sorgere e estensione del diritto alla detrazione — Necessità di un nesso diretto e immediato tra l'attività economica del soggetto passivo e una prestazione di servizi — Servizi forensi prestati nell'ambito di un procedimento penale per corruzione a carico dell'amministratore e del socio principale di una società a responsabilità limitata

Dispositivo

La sussistenza di un nesso diretto ed immediato tra una determinata operazione e il complesso dell'attività del soggetto passivo per determinare se i beni e i servizi siano stati usati da quest'ultimo «ai fini di sue operazioni soggette a imposta», di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2001/115/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, dipende dal contenuto oggettivo del bene o del servizio acquistato dal soggetto passivo medesimo.